Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania e al Regno dei Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 1963.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Robert MARJOLIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 1963

recante proroga e nuova modifica alla propria decisione del 5 luglio 1962, relativa all'autorizzazione a riscuotere una tassa di compensazione sulle importazioni di pasta per fondente nella Repubblica federale di Germania, in provenienza dal Regno dei Paesi Bassi, dal Regno del Belgio e dalla Repubblica francese

(I testi francese, olandese e tedesco sono i soli facenti fede)

(63/280/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Vista la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 [1], fondata in particolare sull'articolo 235 del Trattato, relativa alla percezione di una tassa di compensazione su talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli,

Vista la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 [2] che stabilisce l'elenco delle merci alle quali può essere applicata la suddetta decisione,

Vista la decisione della Commissione in data 5 luglio 1962 [3] relativa alla autorizzazione a riscuotere una tassa di compensazione sulle importazioni nella Repubblica federale di Germania di pasta per fondente in provenienza dal Regno dei Paesi Bassi, dal Regno Belgio e dalla Repubblica francese,

Vista la decisione della Commissione del 13 febbraio 1963 [4] che modifica la decisione della Commissione summenzionata del 5 luglio 1962,

Considerando che le difficoltà che hanno giustificato la decisione suddetta del 5 luglio 1962 ancora sussistono in parte e che è pertanto opportuno prorogarla; che tuttavia la riscossione di tasse di compensazione può essere autorizzata per un periodo non superiore ad un anno; che inoltre la prossima riduzione dei dazi doganali intracomunitari fissata dal Trattato al 1° luglio 1963 avrà l'effetto di modificare nouvamente gli elementi per il calcolo degli importi della tassa di compensazione; che è pertanto opportuno limitare al 30 giugno 1963 la durata di validità della presente decisione, senza pregiudizio di una abrogazione o delle eventuali modifiche che la Commissione possa essere indotta ad apportare ad una di tali disposizioni prima di questa data;

Considerando che, per quanto riguarda lo zucchero contenuto nelle merci in oggetto, occorre prendere in considerazione, quando detti prodotti sono esportati verso la Repubblica federale di Germania in provenienza:

— dal Regno del Belgio e dalla Repubblica francese, i prezzi all'esportazione corrispon-

---

(1) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*, n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 999/62.
(2) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*, n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 1000/62.
(3) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*, n. 68 del 31 luglio 1962, pag. 1967/62.
(4) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*, n. 37 dell'8 marzo 1963, pag. 646/63.

denti ai prezzi interni, dedotte le tasse, praticati da detti Stati membri e che ammontano:

a 72,56 DM per 100 kg nel Regno del Belgio,

a 77,06 DM per 100 kg nella Repubblica francese;

tali prezzi sono attualmente inferiori al prezzo di 88,40 DM per 100 kg risultante dal corso medio sul mercato mondiale maggiorato del prelievo previsto in virtù dell'articolo 10, paragrafo 2, del Trattato;

— dal Regno dei Paesi Bassi, il prezzo indicato da detto Stato membro come prezzo effettivamente praticato sul suo mercato per lo zucchero da trasformare in merci destinate all'esportazione verso gli altri Stati membri e il cui livello medio ammonta attualmente a 73,20 fiorini per 100 kg, pari a 80,88 DM per 100 kg di zucchero;

Considerando che il prezzo medio attualmente praticato per la pasta per fondente venduta franco frontiera, non sdoganata, esclusa la tassa di compensazione, ammonta a 71,— DM per 100 kg;

Considerando che l'importo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della prima decisione suddetta del Consiglio non può superare, a decorrere dal 4 aprile 1963, il 4 % del prezzo delle merci di cui trattasi all'importazione nello Stato membro in questione;

Considerando che l'incidenza della differenza dei prezzi dei prodotti agricoli impiegati nella composizione della pasta per fondente, nonchè l'importo suddetto, destinato a proteggere l'industria tedesca produttrice di tali merci, sono coperti dal dazio doganale del 17,5 % applicato dal 1° luglio 1962 alla pasta per fondente importata in provenienza dal Regno dei Paesi Bassi;

Considerando pertanto che le condizioni per l'applicazione della prima decisione summenzionata del Consiglio del 4 aprile 1962, per quanto concerne le importazioni per la pasta per fondente in provenienza dal Regno dei Paesi Bassi non sono più attualmente soddisfatte;

Considerando per contro che, per quanto concerne le importazioni di pasta per fondente in provenienza dal Regno del Belgio e dalla Repubblica francese e al fine di tener conto delle modifiche di cui sopra intervenute negli elementi da prendere in considerazione per il calcolo degli importi delle tasse di compensazione, occorre ridurre conseguentemente tali importi;

Considerando che il dazio doganale applicato dalla Repubblica federale di Germania all'importazione delle merci in provenienza dai Paesi terzi garantisce una protezione e una preferenza comunitaria sufficienti; che non v'è più motivo, per conseguenza, di prevedere una tassa di compensazione nei confronti di detti paesi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione della Commissione del 5 luglio 1962 relativa all'autorizzazione a riscuotere una tassa di compensazione sulle importazioni nella Repubblica federale di Germania di pasta per fondente in provenienza dal Regno dei Paesi Bassi, dal Regno del Belgio e dalla Repubblica francese, modificata dalla decisione del 13 febbraio 1963, è prorogata fino al 30 giugno 1963 incluso, per quanto concerne l'importazione delle merci di cui trattasi in provenienza dal Regno del Belgio e dalla Repubblica francese e fatte salve le dispozioni qui di seguito indicate.

Articolo 2

A decorrere dal 4 aprile 1962, gli importi della tassa di compensazione fissati dalle decisioni di cui all'articolo 1 sono modificati per quanto concerne le importazioni di pasta per fondente in provenienza dal Regno del Belgio e dalla Repubblica francese nel modo seguente:

1. Nel caso in cui la tassa di compensazione sia riscossa dallo Stato membro esportatore, il suo importo per 100 kg di pasta per fondente è fissato per quanto concerne le importazioni nella Repubblica federale di Germania:

— a 56 Fr.b/100 kg in provenienza dal Regno del Belgio,

— a 1,74 Fr.f./100 kg in provenienza dalla Repubblica francese.

2. Nel caso in cui la tassa sia riscossa dalla Repubblica federale di Germania, il suo importo è fissato:

— a 5,26 DM per 100 kg di pasta per fondente in provenienza dal Regno del Belgio,

— a 1,66 DM per 100 kg di pasta per fondente in provenienza dalla Repubblica francese.

Articolo 3

La presente decisione è destinata al Regno del Belgio, alla Repubblica federale di Germania e alla Repubblica francese.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 1963.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Robert MARJOLIN